



**I**llustrissimo, & Eccellentissimo Sig. FERIGO TIEPOLO per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Capitano di Brescia, e suo Diletto G. D., havendo in ordine alle commissioni espresse nelle Ducali 16. Novembre decoro, verfato con le più accurate diligentiosser-

vationi sopra la Revisione del maneggio delle Rendite, ed amministrazione della Comunità di Lonato, sopra li scarichi addotti in voce, ed in Scrittura per parte de'li Deputati della medesima; e sopra tutto ciò è risultato in progresso, circa il methodo tenuto in quel governo, ne ha portate distinte le notizie, sotto li riflessi prudentissimi dell' Eccellentissimo Senato. Rilevati anche dalla pubblica maturità alcuni difordini corsi in passato, ha creduto conveniente poverni miglior regola, perche il suo governo proceda con più aggiustate direzioni; per il che essendo stato ingiunto a S. E. di divenire all'ordinazioni opportune sopra li punti contenuti nelle Ducali 14. Aprile corrente, & incontrandosi dal suo zelo con la più pronta rassegnazione il publico volere, valendosi della facoltà demandata, ha decretato, & terminato.

**Primo.** Che essendo di molta importanza il tenere la Scrittura della rendita, e spesa della Comunità con buon ordine, e chiarezza; habbia questa ad esser de cetero diretta, & aggiustata in tutto, & per tutto secondo le prescrizioni degli ultimi Eccellentissimi Signori Sindici, & Inquisitori in Terra Ferma 1721., che hanno con piena maturità disposto il più opportuno, & aggiustato metodo in una così gelosa materia.

**Secondo.** Perche non nascano inconvenienti dal restar in mano de' Massari il danaro di ragione della Comunità, anche dopo seguiti li Saldi delle loro Massarie, resta prescritto, che in avvenire il Soldo de' sopravanzi di cada una Massaria, debba di tempo in tempo, nell'occasione de' Saldi, passar immediate dalle mani de' Massari vecchij con il saldo totale delle loro Massarie in effettivi contanti, in quelle de' Massari nuovi, perche loro soli ne siano li responsabili alla Comunità stessa; In consonanza di che, doveranno li Massari degli anni 1721., 1722., 1723., per li quali è stata praticata la revisione, consignar al Massaro attuale quello risulta dalla Revisione esser rimasto appresso di loro, alla riserva di quanto facessero constare d'aver con legitime bollette esborfato; con incarico preciso a' Reggenti attuali di portarne a S. E. le notizie, nel termine de' giorni quindici prossimi venturi, doppo la publicatione della presente Terminatione, per le proprie deliberazioni, & acciò vi vegga per intiero supplito a quanto concerne la Revisione medesima.

**Terzo.** Col fine di impedire la troppa arbitraria disposizione delle rendite della predetta Comunità, come s'è rilevato in altra occasione, non potrà dalla medesima intraprenderli più de cetero a capriccio alcuna Lite, ne attiva, ne passiva a qualunque Foro, se non precederà la permissione del N.H. Proveditor di Lonato prò tempore, il quale esaminandone la necessità, e conoscendone le vere cause, haverà facoltà di accordargliela con quelle riserve, e condizioni, che vagliano a divvertire gl' eccessivi dispendij, giovandosi confidare, andranno con questo metodo più regolate cose, e si toglieranno i motivi de' reclami a' Contribuenti.

**Quarto.** Caduta in osservazione la Summa rilevante, che si spela nel Litiggio di quell' Arciprete con li P. P. Minori Osservanti di S. Francesco, etrà le molte Partite quella de' Regali; resta dichiarato, con il sentimento, e volontà dell' Eccellentissimo Senato, che come per il risarcimento dell' intero dispendio, habbino a loccombere nel riparto tutti li tre Corpi d' Originarij, Forastieri abitanti, & Forastieri non abitanti (salvo sempre alla Sovrana autorità l' esercitar Giustitia sopra li ricorsi, che venissero portati all' Eccellentissimo Senato, ò dagl' aggravati, ò col mezzo di questa rappresentanza,) così non haverà a correr più de cetero, ne esser bifonnicata alcuna Partita per conto de' Regali medemi indistintamente.

**Quinto.** Trovandosi in fine, che sia per riuscir di maggior utile, il ponerli all' Incanto l' Edificio della Seta, che la Comunità con l' avanzo delle sue rendite va costruendo per procurar di migliorare con qualche offerta l' affittanza, che fu fatta sotto li 9. Maggio 1723., in ordine anche a publici Decreti, che prescrivono il doverli incantare li Beni di tutte le Comunità, doverà, non atesa l' affittanza stessa, tenersi un tale sistema anche per l' Edificio, con l' esecuzione in tale particolare delle publiche Leggi.

Spiegata nella presente Terminatione la volontà dell' Eccellentissimo Senato, doverà la stessa esser stampata, publicata nella Terra di Lonato ad universale notizia, e registrata ne' Libri della Comunità; onde riporti per sempre la sua puntuale, & inviolabile esecuzione.

Brescia li 21. Aprile 1725.

(FERIGO TIEPOLO Capitano.)

Il Canc. di S. E.